

MOZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI MODIFICA DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT. 106 BIS E 130 DEL T.U 115/2002 CON PREVISIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL DIFENSORE, NEL CASO DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, SOLTANTO SULLA BASE DEI PARAMETRI MINIMI FORENSIDI CUI AL D.M 37/2018, SENZA ALCUNA RIDUZIONE DI UN TERZO O DELLA METÀ.

MOZIONE ALTRESÌ RELATIVA ALLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE, NEL CASO DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, ANCHE DELL'ATTIVITÀ FORENSE RELATIVA ALLA FASE DELLA C.D. NEGOZIAZIONE ASSISTITA, SIA NEI CASI IN CUI QUEST'ULTIMA È PREVISTA COME OBBLIGATORIA CHE QUANDO SIA FACOLTATIVA.

RICHIESTA DI MODIFICA DELL'ART. 9 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27, PREVEDE NDO CHE NELLE CONTROVERSIE PER L'INDENNIZZO DA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO IL COMPENSO NON POSA PIÙ ESSERE RIDOTTO ALLA METÀ, MA DEBBA ESSERE LIQUIDATO ESCLUSIVAMENTE SECONDO I PARAMETRI MINIMI FORENSI DI CUI AL D.M. 37/2018, IN MODO CONFORME AGLI STESSI.

Avv. Grazia Maria Sacco (Responsabile Ufficio rapporti con la stampa AIGA).

Premesso che:

- Il Testo Unico n. 115/2002 contiene due diverse norme, di cui agli artt. 106 bis e 130, le quali, rispettivamente, prevedono che in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti al difensore siano, nell'ambito del procedimento penale, ridotti di un terzo e nell'ambito del processo civile, amministrativo e tributario ridotti della metà;
- Parimenti l'art. 9 del decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, prevede che *“nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo il compenso può essere ridotto fino alla metà”*;
- L'art. 19 quaterdecies della legge 4.12.2017 n. 172 ha modificato l'art. 13 bis della l. del 31.12.2012 n. 247, prevedendo che *“Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di*

- cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e' disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, in modo conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6. 3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria”.*;
- L’ordinanza della Corte di Cassazione, recante il numero 21487/2018, conferma e consolida la norma sul c.d. equo compenso, ponendo un divieto di deroga ai limiti minimi previsti dai parametri di cui al D.M. 37/2018, considerata norma speciale, di guisa che il giudice non possa liquidare al di sotto degli stessi, costituendo tale illegittima prassi una palese violazione del decoro e della dignità della professione;

Tanto premesso è evidente che, rispetto alla normativa del c.d equo compenso, e allo scopo della stessa, individuato nella tutela del decoro e della dignità della professione forense, soprattutto con riguardo ai c.d. clienti forti, come Banche, assicurazioni e pubblica amministrazione, la normativa prevista dal T.U 115/2002, laddove riduce di un terzo o della metà l’onorario spettante al difensore nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rispettivamente nel procedimento penale o in quello civile, amministrativo e tributario, risulta irragionevole e in totale contrasto, con la conseguenza di creare una disparità di trattamento ingiusta a danno proprio di quei professionisti che, attraverso l’istituto del c.d. gratuito patrocinio, interpretano e svolgono ancora di più la funzione sociale dell’Avvocato.

Ne deriva che nei casi di patrocinio a spese dello Stato quest’ultimo si rende artefice di una violazione palese del decoro e della dignità professionale, disattendendo, come specificato dall’ordinanza della Corte di Cassazione

richiamata in premessa, una normativa, quale quella del D.M. 37/2018, di carattere speciale, non suscettibile di alcuna deroga.

Identico contrasto sussiste fra la norma del c.d. equo compenso e l'art. 9 del D. L. 24/01/2012 n. 1, così come convertito con modificazioni dalla legge 2012 n. 27, il quale nel prevedere la riduzione alla metà del compenso degli avvocati on riguardo ai procedimenti aventi ad oggetto l'indennizzo da irragionevole durata del procedimento, introduce, ugualmente, una violazione del c.d. equo compenso che non ha alcuno fondamento, non potendo lo stesso essere oggetto di alcuna deroga.

Nello spirito della tutela dell'attività dell'Avvocato andrebbe introdotto il compenso a favore del difensore, nel caso di c.d. gratuito patrocinio, anche alla fase della negoziazione assistita, tenendo, vieppiù conto, che la stessa, secondo quanto statuito dalla norma di cui all'art. 3 della L. 162/2014 è obbligatoria, a pena di inammissibilità, nei procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento di danni dalla circolazione di veicoli o natanti nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5, comma 1 bis del D. lgs 2010 n. 28, i procedimenti aventi ad oggetto il pagamento di somme, a qualsiasi titolo, non superiore ad € 50.000,00.

Alla luce di tali considerazioni, con la presente mozione si chiede che la Giunta Nazionale voglia impegnarsi affinché l'onorario del difensore nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato venga liquidato, sia nell'ambito del procedimento penale che in quello civile, tributario e amministrativo, in modo conforme ai parametri minimi di cui al D. M. 37/2018, senza subire alcuna decurtazione, acquisita la consapevolezza che la normativa sull'equo compenso debba trovare applicazione anche nei confronti della Pubblica Amministrazione e quindi dello Stato, che non può in alcun caso derogare ai parametri minimi, pena la violazione di una normativa speciale quale quella del D. M: 37/2018, con grave violazione della dignità e del decoro della professione forense.

Parimenti, a tutela della dignità della professione, tenendo conto dell'attenzione sempre maggiore che il legislatore ha previsto per i c.d. strumenti deflattivi del contenzioso, quali quello della negoziazione assistita, prevista nei casi di cui all'art. 3 della L. 162 del 2014 come procedimento obbligatoria a pena di

improcedibilità, garantire anche in tale fase di negoziazione assistita il compenso al difensore che effettua la propria prestazione professionale a favore del cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato; tale compenso deve essere liquidato tenendo conto del valore della controversia, in modo sempre conforme ai c.d. parametri minimi.

Si chiede, altresì, con la presente mozione che la Giunta Nazionale si impegni anche alla richiesta di modifica dell'art. D. L: 24/01/2012 n. 27, nella parte in cui riduce alla metà il compenso del difensore nei procedimenti per indennizzo da irragionevole durata del procedimento: anche in tale ambito il compenso del difensore non deve subire alcuna decurtazione, dovendo essere liquidato conformemente ai parametri minimi.

15.09.2018

Con osservanza

Avv. Grazia Maria Sacco